

Autosufficienza - Poteri regionali. Modifiche alla legge regionale 25/1998

Preambolo

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s), comma terzo e comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.);

Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n.61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n.25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e norme per la gestione integrata dei rifiuti);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007.);

Vista la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010);

Considerato che:

- nelle more del raggiungimento della completa autosufficienza nella gestione a livello di ATO dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi nonché nel rispetto del principio di prossimità di cui all'articolo 182 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), si rende necessario approvare una specifica disciplina, superando quanto previsto dall'articolo 25 della l.r. 25/1998;
- si rende necessario prevedere disposizioni transitorie al fine di far salvi, in sede di prima applicazione della norma, gli indirizzi approvati con deliberazione di Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 33 (Indirizzi per la sottoscrizione di nuove convenzioni interambito fra AATO Toscana Centro, AATO Toscana Costa e AATO Toscana Sud) per la sottoscrizione delle convenzioni tra le Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi all'articolo 25 della l.r. 25/1998 previgente;
- si rende altresì necessario prevedere disposizioni transitorie al fine di far salve, in sede di prima applicazione della norma, le convenzioni già sottoscritte ai sensi all'articolo 25 della l.r. 25/1998 previgente dalle Autorità alla data di entrata in vigore della presente legge;

Si approva la presente legge

Art 1

Modifiche all'art. 25 della l.r. 25/1998

1. L'articolo 25 della l.r.25/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 25  
Autosufficienza - Poteri regionali

1. Nelle more del raggiungimento della completa autosufficienza nella gestione a livello di ATO dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi nonché nel rispetto del principio di prossimità di cui all'articolo 182 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", la Giunta regionale, sentite le Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate, con propria deliberazione che costituisce modifica dei piani di ambito, individua i flussi dei suddetti rifiuti destinati a trattamento fuori dall'ambito ottimale di produzione e gli impianti di destinazione degli stessi.

2. La deliberazione di cui al comma 1, individua i parametri per la determinazione dei prezzi di conferimento agli impianti di destinazione con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica del 27/4/1999 n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" e tenuto conto dei prezzi applicati per le varie tipologie d'impianti sul territorio nazionale

3. La deliberazione di cui al comma 1 fissa altresì i termini entro cui i soggetti competenti danno attuazione ai contenuti della deliberazione stessa.

4. Le Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani adottano tutti gli atti necessari a dare piena attuazione a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 1.

5. Qualora l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani rimanga inerte o comunque non dia piena attuazione a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 1, la Regione può sostituirsi con le modalità di cui all'articolo 44 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007".

6. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni necessarie alla predisposizione della deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 1, i gestori degli impianti di trattamento rifiuti che ricevono rifiuti urbani e rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, sono tenuti a comunicare all'Agenzia Regionale Recupero Risorse s.p.a. i dati di gestione e i prezzi di conferimento agli impianti, secondo le modalità specificate dall'Agenzia stessa."

Art 2  
Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, gli indirizzi approvati con deliberazione di Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 33 (Indirizzi per la sottoscrizione di nuove convenzioni interambito fra AATO Toscana Centro, AATO Toscana Costa e AATO Toscana Sud) per la sottoscrizione delle convenzioni tra le Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi all'articolo 25 della l.r. 25/1998 vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge e le convenzioni già sottoscritte dalle Autorità alla data di entrata in vigore della presente legge, restano validi ed efficaci sino all'adempimento da parte dei soggetti competenti delle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta di cui all'articolo 25 comma 1 della l.r. 25/1998, come modificato dall'articolo 1 della presente legge e comunque non oltre il termine di efficacia previsto in tali convenzioni.